

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Relatore: Sindaco Carmine Pagano

Proponente: Responsabile della gestione del personale dr.ssa R. Trezza

Oggetto: Presa d'atto dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo ed autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo all'utilizzo ed alla destinazione delle risorse di cui al CCNL comparto Regioni-Enti Locali del 01.04.1999 così come modificato dal CCNL comparto Regioni-Enti locali del 22.01.2004 a valere per l'annualità 2017.

RITENUTA la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii nonché dello Statuto Comunale;

VISTO il CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 01.04.1999 nonché il CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 22.01.2004;

VISTI in particolare:

art. 4 che individua le materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

art. 5 che contempla le procedure per la stipula di tale contratto;

art. 10 che enuclea le parti tra le quali concludere l'accordo;

VISTE le piattaforme rivendicative presentate per l'anno 2017 (ipotesi di accordo decentrato integrativo);

VISTA la relazione illustrativa e tecnica presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la convocazione della delegazione di parte sindacale per l'avvio del negoziato è avvenuta secondo le consuete modalità;

VISTA l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, a valere sulla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017, così come allegata;

CONSIDERATO che l'ipotesi di accordo decentrato integrativo è stato inviato per il prescritto parere all'Organo di Revisione Contabile;

TENUTO CONTO che in data 22-12-2014 con verbale n. 540 prot. n. 22087 è pervenuto parere favorevole all'ipotesi de qua da parte dell'Organo di Revisione Contabile dr. D'Andrea;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;


Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- ✓ la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata ed approvata;
- ✓ Di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo avente ad oggetto l'utilizzazione e la destinazione delle risorse decentrate di cui alla richiamata parte narrativa per l'anno 2017 secondo la richiamata ipotesi di accordo, in particolare, di autorizzare la parte pubblica ad istituire il ticket mensa per il personale di PL esclusivamente nei mesi dell'anno di attivazione del servizio di vigilanza scolastica, all'ingresso ed all'uscita delle scuole e per il solo personale di PL utilizzato per tale attività in ottemperanza all'art. 13 del CCNL 2006, e di prevedere la pausa minima nella misura di 10 minuti;
- ✓ Di demandare al Responsabile di PL l'adempimento degli atti connessi e consequenziali tra i quali la modica dell'orario di servizio e l'articolazione dei turni per il solo periodo e per le sole finalità sopra esposte, trasmettendo gli atti prontamente all'ufficio personale;
- ✓ Di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adempimento degli atti connessi e consequenziali di propria competenza;
- ✓ Di trasmettere il testo contrattuale sottoscritto all'A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione;
- ✓ Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. stante il termine del 31.12.2017 per il perfezionamento dell'iter.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria
Dr.ssa Roberta Trezza

 22-12-2017

IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 201713 COSI' COME DETERMINATO DAL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI ROCCAPIEMONTE- PARTE ECONOMICA

In data **13 dicembre 2017**, alle ore **16,00**, presso il Comune di **ROCCAPIEMONTE**, è avvenuto l'incontro della Delegazione Trattante tra:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Comunale

Dott.ssa Ornella Famiglietti

Responsabile area economica finanziaria **dr.ssa Roberta Trezza**

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP Alfonso Rianna

CISL FPS Vincenzo Della Rocca

UIL FPL Giuseppe Russo

RSU Aziendale: geom. Antonio Cordasco, Bisogno Gianpaolo

Premesso che

- ✓ A seguito della convocazione della Delegazione trattante, in data 30.11.2017 si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all' utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 presso il Comune di Roccapiemonte;
- ✓ Al termine della fase negoziale, nella Delegazione trattante di pari data, le parti hanno raggiunto la seguente ipotesi del contratto decentrato integrativo relativo all'accordo sulla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017;

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2017
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)**



Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3

Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente:
3. Totale fondo: € 17.377,00

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 4

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. **Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2016 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**



Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2010.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

TOTALE

€ 12.724,58

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali consolidate anno 2016, ammontano a complessive € 12.724,58.

2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto.

Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

TOTALE

€ 21.172,27

Pertanto, per l'anno 2017 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive € 21.172,27.

ART. 5

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"



1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad € 132.303,00, viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente, pari ad € 33.896,85. La quota rimanente al netto anche dello straordinario, pari ad € 81.029,15 verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili". Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", di cui al comma 1 del presente articolo, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDI.
2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2017
Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2		
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi		€ 25.523,15
fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate al potenziamento al controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale		€ 0,00
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro		
	indennità di turno e festivi	€ 24.500,00
	indennità di rischio	€ 2.640,00
	indennità di reperibilità	€ 10.920,00
	maneggio valori	€ 780,00
lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni particolarmente disagiate per il personale di categoria A, B e C		€ ,00
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria C e B e D,		€ 16.666,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni		
TOTALE		€ 81.029,15

Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"

ART. 6

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

6 agenti, ufficiali, istruttori direttivi, istruttori di vigilanza Polizia Locale

Risorse necessarie Totale € 15.000,00 (quindicimila,00)

2. Reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento al Servizio Acquedotto, Cimiteriale, Area Tecnica, Area Vigilanza.

Elenco profili:		
Operatori cimiteriali Vigili Urbani Anagrafe e stato civile Geom. UTC	n. 12	Il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali per 12 ore al giorno

Risorse necessarie Totale € 10.920,00

3. Rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL del 19.09.2000, è corrisposta:

- Al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio pregiudizievole per la salute e per l'integrità personale come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 81/08;
- Ai dipendenti avente diritto compete una indennità mensile di € 30,00 (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
- Tale indennità compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Elenco profili:

⇒ Operai servizi manutentivi /cimiteriali ed operai addetti alla squadra esterna
unità n. 8

Risorse necessarie Totale € 2.640,00

4. Disagio

La definizione di disagio ricomprende in termini generali tutti i disagi specifici come turno e rischio, le cui indennità compensano in modo puntuale le prestazioni e quindi non sono cumulabili per la stessa



fattispecie. Si considera quindi l'indennità di disagio come quell'indennità specifica che non può essere generalizzata sull'Ente, ed è rivolta a remunerare singole situazioni organizzative che variano rispetto all'organizzazione dell'Ente nel suo complesso.

Elenco profili:

⇒ Nessuno

Risorse necessarie Totale € 0,00 (zero)

5. Maneggio valori

Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori per l'importo medio mensile superiore ad € 50.000, nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 0,52 a 1,55 €/giorno), la quota giornaliera è assegnata per l'effettiva presenza in servizio:

Elenco profili:

⇒ agenti contabili

unità n. 2

⇒ economo

unità n. 1

Risorse necessarie Totale € 780,00

6. Particolari e specifiche Responsabilità


A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Settore Personale con determina motivata, da emanarsi tassativamente entro trenta giorni dalla firma del presente contratto decentrato, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento, come di seguito descritte.

- A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, C e B	Compensi annui
Responsabilità, formalmente attribuita dal Responsabile di Servizio con atto di organizzazione dirigenziale, nei seguenti ambiti: 1. responsabilità della direzione di una struttura organizzativa, intermedia o di base, purché formalizzata nello schema organizzativo (servizio/ufficio); 2. funzioni plurime e affidamento di tutte le tipologie di procedimenti amministrativi ascritti al Servizio/Ufficio di assegnazione e non comportanti l'adozione dell'atto finale del procedimento	Euro 15.766,00

- B. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso dei 3 requisiti previsti.



- C. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 16.666,00 per N. 8 Unità

7. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Elenco profili:

⇒ Stato civile, archivista informatico, URP

N. 3 unità;

Risorse necessarie Totale € 900,00

9. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in € 25.523,15 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai settori per servizio e centro di responsabilità;
- 2) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori sulla base dei criteri indicati nella scheda allegata;
- 3) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 4) Ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione allegate, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- 5) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo fornito della propria professionalità relativamente ai procedimenti assegnati.
- 6) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 7) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo;
- 8) Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo (deliberazioni Corte dei Conti in materia)

Art. 7

Art. 15 comma 5 lett. K CCNL 01.04.1999

- Euro 4.000,00 incentivazione progettazione lavori pubblici: area tecnico-manutentiva
- Euro 2.061,00; recupero ICI: n. 4 unità indicativamente. Sarà cura del Responsabile Area individuare i profili rilevanti



Art. 8
Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

L'amministrazione dà atto che non sono intervenute modifiche organizzative dell'ente e pertanto si conferma l'impianto di suddivisione delle risorse attinenti al fondo salario accessorio anno 2017.

Le OO.SS. propongono lo stesso impianto dell'anno 2016 in quanto giunti pressoché alla fine dell'esercizio finanziario 2017.

Parte sindacale chiede al Responsabile del personale se vi siano economie in merito alla contrattazione 2016.

La PO Area Finanziaria rappresenta che non vi sono economie come evincibile dalla determina dirigenziale di costituzione del fondo CCDDI 2017 n. 58/2017.

Parte sindacale e le RRSSUU propongono di prevedere, in applicazione all'art. 13 del CCNLL 2006 sottoscritto in data 09.05.2006, così come già richiesto nella riunione del 17.11.2016, per l'area Vigilanza n. 4 buoni pasto giornalieri nel periodo di servizio di vigilanza presso gli istituti scolastici all'ingresso ed all'uscita degli alunni. Propongono inoltre, che per l'Area Vigilanza la pausa venga quantificata in min. 10, in applicazione dell'art. 13, come determinato da legge nazionale su recepimento della normativa europea. Chiede l'istituzione della erogazione del ticket mensa con le modalità sopra esposte e così come rappresentato da esigenze del comando PL, viene richiesta a far data dal 01.01.2018. Propongono inoltre, che ove vi siano le indicazioni di copertura economico finanziaria, di istituire ulteriori ticket mensa giornalieri da erogare al personale amministrativo, previa modifica dell'orario di servizio, qualora il personale interessato, concordi su tale proposta, utilizzando gli eventuali risparmi derivanti dall'impiego dei ticket elettronici. La CGIL chiede l'applicazione dell'art. 13 del CCNLL 2006 per tutto il personale di PL a far data dal 01.01.2018 uniformando il totale settimanale a quello di tutti i dipendenti dell'Ente e chiede di verificare la capienza economica per ampliare l'istituto del ticket mensa su cinque gg. settimanali a tutti i dipendenti dell'ente, invitando la parte pubblica a prendere visione del DM MISE n. 122 del 07.06.2017.

Parte pubblica si impegna a riscontrare la proposta soprariportata entro il 31.12.2017 con l'adozione degli atti conseguenziali.

Parte pubblica ripresenterà il regolamento specifiche responsabilità alle OO.SS. predisposto nel 2016 per una discussione monotematica con le stesse, entro gennaio 2018. Deposita bozza regolamento incentivi tecnici ex art. 113 del D. Lgs 50 2016 che verrà inoltrato a mezzo e mail alle OO.SS. che dovranno riunirsi per l'approvazione definitiva dello stesso entro il 31.01.2018.

Le OO.SS. invitano la parte pubblica a predisporre la programmazione del fabbisogno 2018-2020 anche alla luce della circolare Funzione pubblica finalizzata a valorizzare le professionalità interne con una previsione del 20% di riserva agli interni.

La riunione si scioglie alle 17,50



Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa

Ornella Famiglietti

Responsabile area economica finanziaria dr.ssa Roberta Trezza

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP Alfonso Rianna

CISL FPS Vincenzo Della Rocca

UIL FPL Giuseppe Russo

RSU Aziendale: geom. Antonio Cordasco, Bisogno Gianpaolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'pl' or similar, located in the bottom right corner of the page.

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al CCDI Parte economica 2017 Comune di Roccapiemonte (Sa)

Premesso che

- ⇒ con deliberazione n. 173 del 13.12.2017 la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte economica per l'anno 2017, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate di cui agli articoli 15 e 17 del CCNL 01.04.1999 per l'annualità 2017, così come determinate con determinazione del Responsabile Area Finanziaria;
- ⇒ a seguito di convocazione della Delegazione trattante si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017;
- ⇒ in data 13.12.2017, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per la ripartizione del predetto fondo con relativa disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse;

in fase di negoziazione del CCDI sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati a tale livello di relazioni sindacali. Le scelte operate, anche alla luce delle direttive richiamate, si riassumono come segue:

L'accordo per la contrattazione decentrata integrativa ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Tale scelta è stata attuata in ossequio agli indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale al fine di non comprimere il potere gestionale demandato ai funzionari dell'Ente ed evitare di generare clausole difformi illegittime e quindi inapplicabili, come prescritto dall'art. 4 del CCNL, innanzi richiamato.

In tale ambito, occorre evidenziare che la costituzione del fondo delle risorse decentrate 2017 è stata effettuata dalla scrivente nel pieno rispetto delle ultime disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017 art. 23, che prevede tra l'altro che *"a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può*



superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato".

In merito ai punti descritti, si rileva che: alla luce delle predette indicazioni, il presente contratto è stato definito nei limiti delle risorse complessive disponibili nel fondo delle risorse decentrate, costituito nel pieno rispetto della disciplina sancita dall'art. 15. Tali risorse sono state utilizzate per il finanziamento dei singoli istituti contrattuali riferiti al salario accessorio, con destinazione prioritaria, mediante utilizzo delle risorse decentrate stabili, alle posizioni economiche all'interno della categoria di appartenenza effettuate negli anni precedenti e all'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e sulla base delle risorse aggiuntive eventualmente previste dai contratti successivi, come si evince dalla "scheda costituzione risorse decentrate".

Le risorse decentrate stabili utilizzate per il trattamento economico, dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo, sono di seguito riportate.

istituti contrattuali applicati	importo
Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004	€ 21.172,27

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività contrattabile, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche consolidate al 2016 (pari ad € 12.724,58) e dello straordinario (pari ad € 17.377,00), risulta ammontare ad € 81.029,15; le risorse decentrate variabili risultano pari ad € 6.061,00. Le risorse decentrate stabili vengono utilizzate per il trattamento economico dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di variabilità e occasionalità nel tempo, come di seguito riportate.

istituti contrattuali applicati	importo
Indennità di turno	€ 15.000,00
Indennità di reperibilità	€ 10.920,00
Indennità di rischio	€ 2.640,00
Indennità di maneggio valori	€ 780,00
Indennità festivi, notturni	€ 9.500,00
Compenso per specifiche responsabilità per il personale di categoria C, B e D	€ 16.666,00
Altri istituti regolati dall'accordo annuale	€ 25.523,15


Il fondo delle risorse decentrate variabili viene incrementato con somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del

personale, secondo la disciplina prevista dal comma 1, lettera k, dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999, per un totale pari ad € 6.061,00.

Si precisa che tali compensi sono pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. In particolare, per gli incentivi per il recupero dell'ICI va pure tenuto conto che si tratta di compensi correlati anche ad un incremento delle entrate dell'ente, con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese della gestione finanziaria dell'ente stesso.

Il Fondo costituito è da ritenersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, ed è correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, verificati a consuntivo, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 17, comma 2 - lettera g) - del CCNL 1.4.1999, più volte richiamato.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dr.ssa Roberta TREZZA



Prot. n. 22097/2017

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Verbale n. 540 del 22/12/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 22 del mese di dicembre 2017 il sottoscritto Revisore dei Conti procede all'emissione del parere a norma dell'art.40-bis,1° comma, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 239 del TUEL.

VISTI

- gli articoli 40, 40 bis e 48 del D. Lgs n. 165 del 2001, così come modificati dal D. Lgs. N. 150 del 2009;
- l'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- gli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- l'articolo 1 comma 196 della legge 266 del 2005;
- l'articolo 4 del CCNL del 9 maggio 2006;
- l'articolo 8 del CCNL del 11 aprile 2008;
- l'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009;
- la Relazione Tecnico - Finanziaria e Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies di cui al D. Lgs 165/2001
- l'art. 67 del D.L. n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/2008;
- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012.

PREMESSO

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Revisore. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo

dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal revisore”;
- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

RITENUTO che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

RITENUTO inoltre:


- che nella Relazione Tecnico - Finanziaria e Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies di cui al D. Lgs 165/2001, sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;

ATTESTA

La compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti da ciascuna norma dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 con i vincoli e le disponibilità di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge e di contratto in conformità a quanto previsto dall'Art.40 bis del comma 1 del D. Lgs. N. 165 del 2001.

RACCOMANDA

La corretta applicazione dell'art. 40 bis comma 4 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale gli accordi integrativi stipulati insieme alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa.


L'ORGANO DI REVISIONE
DOT. GIANCARLO DI ANDREA

The image shows a circular official stamp of the Organismo di Revisione (Audit Body) for the Province of Salerno. The stamp contains the text "ORGANISMO DI REVISIONE" and "PROVINCIA DI SALERNO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Giancarlo Di Andrea". Below the signature, the text "L'ORGANO DI REVISIONE" and "DOT. GIANCARLO DI ANDREA" is printed.